

Legge sul cinema

Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni per il sostegno delle scuole di cinema

L'Ufficio federale della cultura (UFC),

visti gli articoli 6 e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1);

visti gli articoli 2 lettera d e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113);

visto il numero 5.1.1 dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003–2005 (Principi di promozione, allegati all'OPCin),

informa:

1. Bando di concorso e scadenze

Il concorso in vista della conclusione dei contratti di prestazioni (CP) per il sostegno di scuole di cinema attive in Svizzera è bandito il 1^o marzo 2005.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il *30 aprile 2005*. La relativa documentazione deve essere consegnata all'autorità o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni

a. Obiettivi

In virtù dell'articolo 6 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la formazione degli studenti di cinema. Mediante il suo sostegno alle scuole di cinema, l'UFC mira a garantire agli studenti una formazione di elevata qualità nelle professioni del cinema, orientata alle esigenze pratiche e a livello europeo (n. 5.5.1 lett. a–c Principi di promozione), e a permettere agli studenti che frequentano le scuole di cinema sostenute di realizzare un film di diploma (n. 5.5.1 lett. b Principi di promozione).

b. Criteri

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

- beneficiare dello statuto di SUP federale o cantonale;
- offrire una formazione nelle professioni del cinema/dell'audiovisivo che permetta di svolgere l'attività di cineasta indipendente;
- offrire agli studenti le condizioni necessarie per poter realizzare un film di diploma;
- poter vantare una continuità confermata;

- collaborare con altre istituzioni di formazione svizzere e/o straniere (v. n. 5.1.1 lett. d Principi di promozione).

c. Durata

I CP vengono stipulati per una durata di 3 anni a partire dell'inizio dell'anno accademico.

d. Modalità

Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura

I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione (*in 6 esemplari*) corredata dei seguenti documenti (la documentazione deve fondarsi sui criteri menzionati al n. 2 lett. b):

- dossier di presentazione della scuola contenente informazioni in merito al numero di film di diploma che saranno realizzati durante gli anni accademici 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008 e le condizioni di realizzazione di questi ultimi;
- presentazione degli obiettivi per i 3 anni successivi alla richiesta e delle modalità di attuazione degli stessi;
- organigramma e struttura;
- budget 2005–2008;
- piano finanziario 2005–2008;
- rapporti di attività degli ultimi 3 anni (contenenti le seguenti informazioni: contenuto e numero di corsi impartiti, numero di studenti, profilo e numero di professori, lista delle istituzioni con cui la scuola collabora, contabilità certificata degli ultimi tre anni ecc.);
- altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di chiedere precisazioni.

Vi preghiamo di riservare le seguenti date per un colloquio: *31 maggio, 1° e 2 giugno 2005.*

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:

Nathalie Zufferey, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (Internet: www.cultura-svizzera.admin.ch
tel. 031 325 70 23, fax 031 322 57 71).

1° marzo 2005

Ufficio federale della cultura:

Capo della Sezione cinema, Marc Wehrlin